REGOLAMENTO (CEE) N. 2000/80 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1980

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1980 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/79 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, lettera a),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1487/80 della Commissione (3) ha fissato i quantitativi di carni bovine congelate, destinate alla trasformazione, che possono essere importati a condizioni speciali nel terzo trimestre 1980 ;

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 571/78 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 485/80 (5), i quantitativi richiesti possono venire ridotti ; che le domande, presentate conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 1136/79 della Commissione (6), si riferiscono a quantitativi globali di gran lunga superiori ai quantitativi disponibili ai sensi dell'articolo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1487/80 ; che, in tali condizioni ed al fine di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno, per il regime di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68, ridurre in misura proporzionale i quantitativi richiesti ;

considerando che le domande presentate conformemente all'articolo 1, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1487/80 si riferiscono a quantitativi inferiori a quelli disponibili per il regime di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 805/68 e possono essere soddisfatte integralmente ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Ciascuna domanda di titoli d'importazione, presentata in conformità del regolamento (CEE) n. 1136/79 per il trimestre che inizia il 1° luglio 1980, e soddisfatta entro i limiti seguenti, espressi in carni con osso :

a) 23,04 % delle quantità domandate per le carni bovine destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1136/79 ;

b) integralmente per le carni bovine destinate alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1136/79.

2. In conformità dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 571/78, tutte le domande emananti da un unico interessato sono considerate come una domanda unica.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 15.
(3) GU n. L 148 del 14. 6. 1980, pag. 33.
(4) GU n. L 78 del 22. 3. 1978, pag. 10.
(5) GU n. L 56 del 29. 2. 1980, pag. 21.
(6) GU n. L 141 del 9. 6. 1979, pag. 10.